

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza Named Perils – Eventi Catastrofali

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura per i danni materiali e diretti, improvvisi e accidentali, causati alle Cose assicurate da eventi naturali catastrofici.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni materiali e diretti, improvvisi e accidentali, causati da eventi catastrofici, quali:
 - sismi,
 - alluvioni, inondazioni, esondazioni,
 - frane,ai Terreni, Fabbricati, Impianti e macchinari, Attrezzature industriali e commerciali (come definiti nelle Condizioni di Assicurazione) nella disponibilità dell'Assicurato e impiegate per l'esercizio della propria attività industriale o commerciale, a condizione che le Cose Assicurate si trovino esclusivamente nelle Ubicazioni assicurate e purché i danni siano avvenuti entro la Durata dell'evento
- ✓ Guasti causati alle Cose assicurate per ordine delle Autorità in quanto necessari per impedire, limitare o arrestare l'evento dannoso
- ✓ Guasti prodotti dall'Assicurato o da terzi in quanto necessari per impedire, limitare o arrestare l'evento dannoso
- ✓ Spese e/o Onorari sopportati dall'Assicurato, a causa dell'occorrere di un evento catastrofico ai danni dei Terreni, Fabbricati, Impianti e macchinari, Attrezzature industriali e commerciali (come definiti nelle Condizioni di Assicurazione) nella disponibilità dello stesso e impiegate per l'esercizio della propria attività industriale o commerciale, per le attività di:
 - Periti,
 - Architetti,
 - Ingegneri,
 - Consulenti,
 - Auditors,
 - Società di revisione.

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro, un importo maggiore della Somma assicurata prestata per la singola Partita di cui alla Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Per tutte le garanzie:

- ✗ Danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi
- ✗ Danni derivanti da atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione, occupazione militare, invasione, ammutinamento, usurpazione di potere
- ✗ Danni derivanti da qualsiasi provvedimento di governo o di un'Autorità, anche locale di diritto o di fatto, compreso un provvedimento di fermo dell'attività, di requisizione, confisca, nazionalizzazione, distruzione
- ✗ Danni derivanti da Esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ✗ Danni derivanti da mareggiate, storm surge, penetrazione di acqua marina, smottamento e cedimento del terreno, Subsidenza, valanghe e slavine, Bradisismo, Eruzioni vulcaniche, Maremoto, Tsunami, fenomeni di acqua alta nella Laguna Veneta;
- ✗ Danni derivanti da epidemie, pandemie, endemie, contagi e infezioni da malattie trasmissibili;
- ✗ Danni derivanti da Danno Cyber

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro, causato dagli eventi catastrofici assicurati, si è verificato in assenza di alcun rapporto con gli eventi di sopra descritti.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! È prevista l'applicazione di limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti specifici per ogni garanzia

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.

- ! La polizza non opererà nel caso in cui il Fabbricato:
 - Non sia adibito esclusivamente all'attività dell'Assicurato indicata in Polizza;
 - Non si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
 - Non sia stato costruito, ristrutturato o comunque modificato, in maniera conforme alle norme tecniche di legge e di eventuali atti, ordini, autorizzazioni e/o provvedimenti di ogni genere resi dalle autorità locali competenti;
 - Non sia stato costruito, ristrutturato o eventualmente modificato, con le necessarie autorizzazioni edificatorie ed in maniera conforme alle stesse.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è operante esclusivamente per i danni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, devo dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Devo fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e darne avviso alla Società oppure all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, entro 3 giorni da quando ne ho avuto conoscenza
- In caso d'incendio o atto doloso devo fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Devo trasmettere copia di tale dichiarazione alla Società
- Devo conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dalla Società o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna
- Devo predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose Assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche
- Devo fornire a mie spese alla Società entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per i Danni Indiretti



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.

Il pagamento deve essere effettuato una volta all'anno in un'unica soluzione prima dell'inizio del periodo assicurativo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza Named Perils – Eventi Catastrofali

DIP Aggiuntivo realizzato in: febbraio 2025. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al Contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Che cosa non è assicurato?

✘ Rischi esclusi

In aggiunta a quanto previsto dal DIP:

Rischi esclusi per tutte le garanzie:

- ✘ dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
- ✘ siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, colore, sapore o consistenza, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso dalla Polizza, deterioramento, erosione, esaurimento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate;
- ✘ infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi;
- ✘ perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- ✘ trasporto e/o trasferimento delle Cose assicurate al di fuori dell'Ubicazione indicata in Polizza;
- ✘ contaminazione, di qualunque tipo, compresa l'emissione, il rilascio, lo scarico, la dispersione, la fuoriuscita di sostanze chimiche o biologiche, nonché l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche, inquinamento in genere sia graduale che accidentale; disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; fermentazione; putrefazione e muffa;

- ✘ messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;
- ✘ guasti meccanici e guasti elettrici in genere, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'Assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista;
- ✘ vizio intrinseco, difetto latente, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto;
- ✘ lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le Cose assicurate;
- ✘ assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le Cose assicurate;
- ✘ materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- ✘ eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle Cose assicurate;
- ✘ mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le Cose assicurate;
- ✘ Malattie trasmissibili o timore o minaccia (reale o percepita) di Malattie trasmissibili. Sono parimenti esclusi i costi per operazioni di pulizia, igienizzazione, sanificazione, decontaminazione, rimozione, smaltimento, monitoraggio o test in relazione a Malattie trasmissibili o a beni assicurati colpiti o che potrebbero essere colpiti da una Malattia trasmissibile.
- ✘ Multe, sanzioni
- ✘ amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto, compreso:
 - ✘ attività di bonifica di qualunque tipo, compresi anche la rimozione o modifica di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto da un edificio o una struttura di qualunque tipo, indipendentemente dal fatto che siano danneggiati o meno, dal motivo per cui tale rimozione o modifica sia effettuata e dal fatto che sia volontaria o richiesta da un'autorità amministrativa;
 - ✘ attività di demolizione o maggiori costi di ricostruzione di un bene, riparazione di un bene, rimozione di macerie o perdita d'uso di un bene causati, derivanti o intrapresi in osservanza di una legge, norma, regolamento od ordinanza che in qualunque modo regoli l'amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
 - ✘ errori nella progettazione, fabbricazione o installazione di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
 - ✘ perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualunque Dato, compreso qualunque importo riguardante il valore di tale Dato, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto quanto sopra descritto;
- ✘ eventi atmosferici, grandine, vento e quanto da esso trasportato, trombe d'aria, uragani e tempeste;
- ✘ gelo;
- ✘ allagamento;
- ✘ sovraccarico neve;
- ✘ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi;
- ✘ cedimento e/o smottamento del terreno se non causato da Frana;
- ✘ i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio derivanti dagli eventi catastrofici assicurati.
- ✘ Danni riportati a:
 - Merci, Esplosivi;
 - boschi, alberi, arbusti, prati, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere, i costi di condizionamento o modifica del suolo, acqua (eccetto l'acqua immagazzinata in serbatoi, tubi di distribuzione o altre apparecchiature di processo), scavi;
 - aeromobili, velivoli spaziali, satelliti, natanti in genere, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all'art. 354 del D. lsg 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica;
 - mezzi di trasporto su rotaie;
 - lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, pozzi, caverne e quanto in essi contenuto, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, argini, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere e impianti di perforazione offshore, strade, marciapiedi o altre superfici pavimentate.
 - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, pellicce, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, gioielli, perle, pietre preziose o semipreziose e metalli preziosi, cose aventi valore artistico, valuta, denaro, carte valori e titoli di credito in genere;
 - tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;

- cose in leasing se ed in quanto già assicurate da altre Polizze;
- sistemi operativi, programmi e software in genere;
- Linee di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le strutture di supporto, al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- beni all'aperto non fissi per loro natura e destinazione;
- amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto.
- Fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- Fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità;
- Fabbricati costruiti in Aree Golenali;
- Fabbricati non in buone condizioni di statica e manutenzione;
- Fabbricati che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- fabbricati interamente inoccupati, ossia interamente non impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa dell'Assicurato, come dichiarato nella Scheda di Polizza".

Esclusioni applicabili all'evento "Sisma/Terremoto"

- ✗ danni da penetrazione di acqua marina;
- ✗ danni da Maremoto, Tsunami, marea, mareggiata storm surge;
- ✗ danni da Eruzioni vulcaniche, Bradisismo e Subsidenza
- ✗ danni da valanghe o slavine;
- ✗ danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- ✗ danni da Allagamento.

Esclusioni applicabili agli eventi "Alluvione/Inondazione/Esondazione"

- ✗ danni da Allagamento;
- ✗ danni da Flash Floods;
- ✗ danni da penetrazione di acqua marina;
- ✗ danni da Maremoto, Tsunami, marea, mareggiata, storm surge;
- ✗ danni da variazione della falda freatica;
- ✗ danni da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;
- ✗ danni da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, se non direttamente correlati all'evento Alluvione/Inondazione/Esondazione assicurato;
- ✗ danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- ✗ danni dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carenza o assente manutenzione del Fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- ✗ danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- ✗ danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- ✗ danni da Frana.

Esclusioni applicabili all'evento "Frana"

- ✗ danni da Sisma / Terremoto;
- ✗ danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- ✗ danni da Eruzioni vulcaniche, Bradisismo, Subsidenza, valanghe e slavine;
- ✗ danni da distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- ✗ danni da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- ✗ danni da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- ✗ danni derivanti da cedimento del terreno se non causato da Frana.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto previsto nel DIP:

- ! Chubb non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun Indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America.
- ! È prevista l'applicazione di Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come riportati nella Scheda di Polizza, a seconda di quale tra le tre opzioni previste venga attivata:
 1. Somma assicurata totale Danni Diretti inferiore o uguale a € 1.000.000,00;
 2. Somma assicurata totale Danni Diretti maggiore di € 1.000.000 o inferiore o uguale a € 30.000.000,00;



A chi è rivolto questo prodotto?

Alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile (escluse le imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile).



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'Impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Assicuratore fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Assicuratore. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato a Chubb.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Non sussistono particolari sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: http://www.ec.europa.eu/fin-net.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.</p>
--	--

Polizza Named Perils Eventi Catastrofali

Ediz. 26.02.2025

CHUBB®

NAMED PERILS EVENTI CATASTROFALI

(Ediz. 26 02 2025)

Polizza n. Error! No document	Product Error! No	Codice Error! No
Sost./Rinn. Pol. Sost_Pol	Tariff Code : Cont_Type	
Contraente	Error! No document variable supplied.	
Cod.Fisc.	Error! No document variable supplied.Error! No document variable supplied.	
Domicilio	Error! No document variable supplied. - Error! No document variable supplied.	
CAP - Error! No	Prov. Error! No document variable supplied.	
Il presente contratto è stipulato per la durata di Anni Anni Mesi Mesi Giorni Giorni		Effetto ore 24 del Error! No document variable supplied.
		Scadenza ore 24 del Error! No document variable supplied.
SCADENZE SUCCESSIVE Scad_Succ	DI OGNI ANNO FINO E COMPRESO Scad_Fine	RISCHI COMUNI Risk_com
RATEAZIONE Rateazione	COASSICURAZIONE SI NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Premio lordo annuo €

Rateo : dal 31-12-2023 al 31-12-2024 - (gg 360/360) di
€ 0.00 pari a € 0.00

RATE di Premio	Imponibile	Imposte	Premio Lordo
Alla Firma	Euro 0.00	0.00	0.00
Successive	Euro 0.00	0.00	0.00

La presente Polizza è composta di n. 27 pagine.

Emesso in 2 esemplari in Citta il 28 marzo 2025
Sigla

Firma_OR

L'importo totale è stato pagato oggi, _____ Il Broker _____

SCHEMA DI POLIZZA

UBICAZIONE DEL RISCHIO:

ATTIVITA' ASSICURATA:

PARTITE e SOMME ASSICURATE

PARTITE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	Tasso Imp.	Premio Imp.
	Euro	‰	Euro
1 Fabbricati	0.00	0.0000	0.00
2 Impianti e Macchinari	0.00	0.0000	0.00
3 Attrezzature Industriali e Commerciali			
4 Terreni			
Totale somme assicurate e premio	0.00		0.00

Premio NON comprensivo di oneri fiscali d'uso

Quotazione

LIMITI D'INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Agli effetti delle seguenti garanzie, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto di seguito riportato:

Opzione 1 – *barrare se operativa*

Somma assicurata totale Danni Diretti inferiore o uguale a € 1.000.000,00 (si veda Scheda di Polizza)

OPZIONE 1	
a) SISMA / TERREMOTO - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: Scoperto	100% della Somma assicurata per Ubicazione 15% del danno determinato a termini di Polizza
b) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: Scoperto:	100% della Somma assicurata per Ubicazione 15% del danno determinato a termini di Polizza
c) FRANA - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: Scoperto:	100% della Somma assicurata per Ubicazione 15% del danno determinato a termini di Polizza
d) ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI, AUDITORS E SOCIETA' DI REVISIONE - Limite del 2% (due per cento) dell'indennizzo per Sinistro con il massimo di:	€ 25.000

Opzione 2 – barrare se operativa

Somma assicurata totale Danni Diretti maggiore di € 1.000.000 o inferiore o uguale a € 30.000.000,00 (si veda Scheda di Polizza)

OPZIONE 2	
<p>e) SISMA / TERREMOTO - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa</p> <p>Scoperto</p>	<p>70% della Somma assicurata per Ubicazione</p> <p>15% del danno determinato a termini di Polizza</p>
<p>f) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa:</p> <p>Scoperto:</p>	<p>70% della Somma assicurata per Ubicazione</p> <p>15% del danno determinato a termini di Polizza</p>
<p>g) FRANA - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa:</p> <p>Scoperto:</p>	<p>70% della Somma assicurata per Ubicazione</p> <p>15% del danno determinato a termini di Polizza</p>
<p>h) ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI, AUDITORS E SOCIETA' DI REVISIONE - Limite del 2% (due per cento) dell'indennizzo per Sinistro con il massimo di:</p>	<p>€ 25.000</p>

Opzione 3 – barrare se operativa

Somma assicurata totale Danni Diretti maggiore di € 30.000.000 (si veda Scheda di Polizza) o "Grande Impresa"

OPZIONE 3	
i) LIMITE DI INDENNIZZO ASSOLUTO - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa:	€ _____
j) SISMA / TERREMOTO - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: Scoperto/Franchigia	
k) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: Scoperto /Franchigia	
l) FRANA - Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: Scoperto/Franchigia	
m) ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI, AUDITORS E SOCIETA' DI REVISIONE - Limite del 2% (due per cento) dell'indennizzo per Sinistro con il massimo di:	€ 35.000

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

<ul style="list-style-type: none"> • Assicurato 	L'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
<ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione 	Il contratto di Assicurazione.
<ul style="list-style-type: none"> • Contraente 	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
<ul style="list-style-type: none"> • Costo di rimpiazzo 	Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
<ul style="list-style-type: none"> • Costo di ripristino 	Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
<ul style="list-style-type: none"> • Grandi Imprese 	Le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: 1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro; 2) numero di dipendenti pari o superiore a 500
<ul style="list-style-type: none"> • Franchigia 	L'importo fisso convenuto in polizza, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro.
<ul style="list-style-type: none"> • Immobilizzazioni 	Le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia: 1) Terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione; 2) Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni; 3) Impianti e macchinari»: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato; 4) Attrezzature industriali e commerciali»: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..
<ul style="list-style-type: none"> • Indennizzo 	L'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.
<ul style="list-style-type: none"> • Intermediario 	Il Broker o l'Agente, come definiti rispettivamente dal D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni) e Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006, al quale è affidata la gestione amministrativa della Polizza.

<ul style="list-style-type: none"> • Limite di Indennizzo o massimale 	L'importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
<ul style="list-style-type: none"> • Oggetto della copertura assicurativa 	i danni alle Immobilizzazioni direttamente cagionati dagli eventi assicurati di cui all'articolo 1) Rischio assicurato della presente polizza.
<ul style="list-style-type: none"> • Periodo di efficacia della Polizza 	Come da Art. XI. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
<ul style="list-style-type: none"> • Polizza 	Il documento che prova l'Assicurazione.
<ul style="list-style-type: none"> • Premio 	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<ul style="list-style-type: none"> • Premio assicurativo 	L'importo che il Contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo della presente polizza.
<ul style="list-style-type: none"> • Primo rischio assoluto 	L'impegno della Società, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza della Somma assicurata e anche quando la Somma assicurata è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.
<ul style="list-style-type: none"> • Rischio 	La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<ul style="list-style-type: none"> • Scoperto 	L'importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato
<ul style="list-style-type: none"> • Sinistro 	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Si precisa che i fatti dannosi tra essi connessi perché derivanti dalla stessa causa verranno considerati come unico sinistro.
<ul style="list-style-type: none"> • Società 	Chubb European Group SE.
<ul style="list-style-type: none"> • Somma assicurata 	L'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente Polizza.
<ul style="list-style-type: none"> • Valore di ricostruzione 	L'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del Fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI

<ul style="list-style-type: none"> • Allagamento 	<p>L'accumulo di acqua in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, rigurgito di fogna, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Alluvione /Inondazione/ Esondazione 	<p>La fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. L'evento non comprende uno Tsunami e un Maremoto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Area Golenale 	<p>Porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Atto Informatico 	<p>Un atto criminale o doloso non autorizzato (o una serie di atti dolosi o criminali non autorizzati tra di essi connessi), indipendentemente dal tempo e luogo in cui avvengono, o la minaccia o l'inganno di tale atto (o serie di atti tra essi connessi), riguardante l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un Sistema Informatico.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Contenuto 	<p>Gli Impianti e macchinari e le Attrezzature industriali e commerciali.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Cose assicurate 	<p>Le Immobilizzazioni, se e nella misura in cui relative somme assicurate sono indicate nella Scheda di Polizza.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Bradisismo 	<p>Lento movimento locale della crosta terrestre, diretta dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Si conviene che le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi "singolo sinistro".</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Danno Cyber 	<p>Qualunque perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualunque natura direttamente o indirettamente causata, derivante o risultante da o favorita da o connessa a un Atto Informatico o un Incidente Informatico, compresa anche qualunque azione o misura intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a un Atto Informatico o un Incidente Informatico.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dato 	<p>Qualunque informazione, fatto, concetto, codice o altra informazione di qualunque tipo registrata o trasmessa in una forma tale da consentirne l'uso, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione tramite un Sistema Informatico.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Durata dell'evento 	<p>Per la garanzia Sisma / Terremoto: i danni materiali e diretti da Terremoto avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ("singolo Sinistro"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza;</p> <p>Per la garanzia Alluvione/Inondazione/Esondazione: i danni materiali e diretti da Alluvione/Inondazione/Esondazione avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ("singolo Sinistro"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza;</p> <p>Per la garanzia Frana: i danni materiali e diretti da Franamento avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ("singolo Sinistro"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Eruzione vulcanica 	La fuoriuscita sulla superficie terrestre di magma ed altri materiali gassosi provenienti dal cratere principale di un vulcano o da suoi crateri secondari. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Eruzione vulcanica", si conviene che le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi "singolo sinistro".
<ul style="list-style-type: none"> • Esplosivi 	Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità: <ul style="list-style-type: none"> - a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione 	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<ul style="list-style-type: none"> • Fissi e infissi 	I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
<ul style="list-style-type: none"> • Flash Floods / Bombe d'acqua 	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
<ul style="list-style-type: none"> • Frana 	Il movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
<ul style="list-style-type: none"> • Incendio 	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<ul style="list-style-type: none"> • Incidente Informatico 	a) un errore o un'omissione (o una serie di errori od omissioni tra di essi connessi) riguardanti l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un Sistema Informatico; o b) la parziale o totale indisponibilità di un Sistema Informatico o il mancato accesso, elaborazione, uso o funzionamento di un Sistema Informatico (o una serie di indisponibilità o mancato accesso, elaborazione, uso o funzionamento tra essi connessi).
<ul style="list-style-type: none"> • Incombustibili 	Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
<ul style="list-style-type: none"> • Malattia trasmissibile 	- qualunque malessere, malanno, patologia o malattia causati o trasmessi direttamente o indirettamente da un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, e indipendentemente dal mezzo di trasmissione, o - qualunque virus, batterio, parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, che sia capace di causare malessere, malanno, patologia o malattia.
<ul style="list-style-type: none"> • Maremoto 	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene ed il cui epicentro si trova sotto la superficie del mare. Il termine non comprende uno Tsunami.

• Merci	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, con l'esclusione di Esplosivi.
• Partita	Insieme di beni o eventi oggetto di copertura assicurativa. Ciascuna Partita sarà assicurata con una specifica Somma Assicurata indicata in Polizza.
• Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
• Sistema Informatico	Qualunque elaboratore elettronico, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi anche smart phone, laptop, tablet e dispositivi indossabili), server, cloud o microcontroller compresi qualunque sistema simile o qualunque configurazione dei precedenti e compreso qualunque connesso dispositivo di input, output o archiviazione dati e qualunque attrezzatura di networking o di back up, di proprietà dell'Assicurato o di terzi o gestito dall'Assicurato o da terzi.
• Solai	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
• Subsidenza:	Lento e progressivo processo di abbassamento verticale del suolo causato da fattori geologici.
• Sisma / Terremoto	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
• Terrorismo	Fatto di terrorismo significa un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Nel caso che tale evento non sia garantito in Polizza e la Società affermi che in virtù della presente definizione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.
• Tsunami	Serie di onde che hanno origine da un Terremoto, terremoto sottomarino, attività vulcanica, Frane, impatti meteoritici nel mare o vicino ad esso.
• Ubicazione	la localizzazione dell'insieme coordinato di beni aziendali, mobili e immobili, posti all'interno di un'area delimitata costituente il terreno pertinenziale. Il tutto, di proprietà o a conduzione dell'Assicurato per la relativa attività d'impresa come descritta in Polizza.
• Valanghe, Slavine	masse nevose che si distaccano in modo improvviso dai pendii di un rilievo, precipitando verso valle ed accrescendosi di volume durante il percorso

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

I. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

II. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose Assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

III. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.; darne avviso alla Società oppure all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.;
- b. in caso d'incendio od atto doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dalla Società o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose Assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e. fornire a sue spese alla Società entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per Danni Indiretti.

IV. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

V. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. Direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; Oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b. Fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

VI. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

VII. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella Assicurata.

VIII. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 c.c.

IX. MANDATO DEI PERITI E/O DEGLI INCARICATI DELLA SOCIETA'

I Periti e/o gli incaricati della Società devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli III (Obblighi in caso di Sinistro) e 3 (Assicurazione Parziale e Regolazione Premio) – qualora risulti attivata la Sezione Danni Indiretti;
- d. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose Assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6 (VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO) delle *Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Diretti*;
- e. procedere alla stima del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. V (PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO) lettera b) delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Rimane in ogni caso impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali verranno comunque impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

X. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

XI. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.

XII. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

XIII. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

XIV. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

XV. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo non corso.

XVI. POLIZZA SENZA TACITO RINNOVO

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

XVII. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

XVIII. FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della Parte attrice, può essere quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la Direzione della Società, o il Broker/Agenzia, cui è assegnata la Polizza o dove il Contraente ha la sua residenza.

XIX. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

XX. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA

A parziale deroga dell'art. VIII) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO delle *Condizioni Generali di Assicurazione* il Contraente può richiedere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza del "Certificato di chiusura di istruttoria" a condizione che presenti fideiussione bancaria a prima richiesta scritta e senza opporre eccezioni:

- per un importo pari all'indennizzo, maggiorato dell'interesse (prime rate) annuale;
- per tutta la durata necessaria all'ottenimento del "Certificato";
- da Istituto accettato dalla Società.

Qualora dal Certificato o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia, l'importo anticipato dalla Società dovrà essere restituito maggiorato degli interessi (prime rate) maturati alla data dell'avvenuta restituzione.

XXI. DIMINUZIONE DI VALORI

Fermo quant'altro disposto dall'art. XIV) (DIMINUZIONE DEL RISCHIO) delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, si conviene che in caso di diminuzione di valori Assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo, decorrerà dal giorno dell'avvenuta comunicazione e la Società rimborserà la corrispondente eventuale quota di premio netto anticipato e non consumato.

XXII. CLAUSOLA DI BROKERAGGIO

Il Contraente/Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di aver affidato la gestione della presente Polizza alla Spett. ; di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti alla presente Assicurazione saranno effettuati tempestivamente, in forma scritta, per conto del Contraente/Assicurato dalla Spett. ; parimenti ogni comunicazione, in forma scritta, fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte alla Società dal broker e quelle fatte dal Contraente/Assicurato, prevarranno queste ultime.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta alla Polizza, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte nei termini e con le modalità previste dalla presente Assicurazione, nonché la denuncia di Sinistro che dovrà essere inviata, contestualmente al Broker e alla Società, sempre nei termini e con le modalità previste dalla presente Assicurazione.

XXIII. NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI APPLICAZIONE DI SANZIONI INTERNAZIONALI

La compagnia assicuratrice non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio espongano la compagnia assicuratrice a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea o dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

XXIV. AMBITO TERRITORIALE

L'Assicurazione è operante esclusivamente per i danni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE DANNI DIRETTI

ART. 1) RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga:

- durante il Periodo di efficacia della Polizza e alle condizioni tutte della presente Polizza e
- nei limiti della Somma assicurata per ciascuna Partita e in corrispettivo del Premio convenuto

a indennizzare i danni materiali e diretti, improvvisi e accidentali, causati alle Cose assicurate dai seguenti eventi catastrofali, a condizione che le Cose Assicurate si trovino esclusivamente nelle Ubicazioni assicurate e purché i danni siano avvenuti entro la Durata dell'evento:

1. **SISMA / TERREMOTO:** nei limiti indicati alla Scheda di Polizza
2. **ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE:** nei limiti indicati alla Scheda di Polizza,
3. **FRANA:** nei limiti indicati alla Scheda di Polizza

La Società indennizza altresì:

- i guasti causati alle Cose assicurate per ordine delle Autorità in quanto necessari per impedire, limitare o arrestare l'evento dannoso, nonché - con riferimento a quanto previsto dall'art 1914 C.C. - i guasti prodotti dall'Assicurato o da terzi in quanto necessari per impedire, limitare o arrestare l'evento dannoso.
- gli **Onorari Periti, Architetti, Ingegneri, Consulenti, Auditors e Società di revisione** in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione. Limiti e franchigie come da scheda di polizza.

La presente Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della Polizza, che il **Fabbricato:**

- sia adibito esclusivamente all'attività dell'Assicurato indicata in Polizza, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
- si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- sia stato costruito, ristrutturato o comunque modificato, in maniera conforme alle norme tecniche di legge e di eventuali atti, ordini, autorizzazioni e/o provvedimenti di ogni genere resi dalle autorità locali competenti, soprattutto in considerazione del Rischio sismico, relativo alle costruzioni, ristrutturazioni o modifiche in vigore alla data di costruzione o intervento sullo stesso e sia stato adeguato ad eventuali norme imperative intervenute dopo la costruzione /ristrutturazione dello stesso;
- sia stato costruito, ristrutturato o eventualmente modificato, con le necessarie autorizzazioni edificatorie ed in maniera conforme alle stesse.

In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro, un importo maggiore della Somma assicurata prestata per la singola Partita di cui alla Scheda di Polizza. Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Scheda di Polizza.

ART. 2) - ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

- verificatisi in occasione di:
 - a. atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione, occupazione militare, invasione, ammutinamento, usurpazione di potere;

- b. qualsiasi provvedimento di governo o di un'Autorità, anche locale di diritto o di fatto, compreso un provvedimento di fermo dell'attività, di requisizione, confisca, nazionalizzazione, distruzione.
- c. Esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. mareggiate, storm surge, penetrazione di acqua marina, smottamento e cedimento del terreno, Subsidenza, valanghe e slavine, Bradisismo, Eruzioni vulcaniche, Maremoto, Tsunami, fenomeni di acqua alta nella Laguna Veneta;
- e. epidemie, pandemie, endemie, contagi e infezioni da malattie trasmissibili;
- f. Danno Cyber, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto ad esso.

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro, causato dagli eventi catastrofali assicurati, si è verificato in assenza di alcun rapporto con gli eventi sopra descritti;

• causati da o dovuti a:

- g. dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
- h. siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, colore, sapore o consistenza, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso dalla Polizza, deterioramento, erosione, esaurimento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate;
- i. infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi;
- j. perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- k. trasporto e/o trasferimento delle Cose assicurate al di fuori dell'Ubicazione indicata in Polizza;
- l. contaminazione, di qualunque tipo, compresa l'emissione, il rilascio, lo scarico, la dispersione, la fuoriuscita di sostanze chimiche o biologiche, nonché l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche, inquinamento in genere sia graduale che accidentale; disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; fermentazione; putrefazione e muffa;
- m. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;
- n. guasti meccanici e guasti elettrici in genere, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'Assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista;
- o. vizio intrinseco, difetto latente, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto;
- p. lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le Cose assicurate;
- q. assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le Cose assicurate;
- r. materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- s. eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle Cose assicurate;
- t. mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le Cose assicurate;

- u. Malattie trasmissibili o timore o minaccia (reale o percepita) di Malattie trasmissibili. Sono parimenti esclusi i costi per operazioni di pulizia, igienizzazione, sanificazione, decontaminazione, rimozione, smaltimento, monitoraggio o test in relazione a Malattie trasmissibili o a beni assicurati colpiti o che potrebbero essere colpiti da una Malattia trasmissibile.
- v. Multe, sanzioni
- w. amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto, compreso:
 - attività di bonifica di qualunque tipo, compresi anche la rimozione o modifica di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto da un edificio o una struttura di qualunque tipo, indipendentemente dal fatto che siano danneggiati o meno, dal motivo per cui tale rimozione o modifica sia effettuata e dal fatto che sia volontaria o richiesta da un'autorità amministrativa;
 - attività di demolizione o maggiori costi di ricostruzione di un bene, riparazione di un bene, rimozione di macerie o perdita d'uso di un bene causati, derivanti o intrapresi in osservanza di una legge, norma, regolamento od ordinanza che in qualunque modo regoli l'amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
 - errori nella progettazione, fabbricazione o installazione di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
- x. perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualunque Dato, compreso qualunque importo riguardante il valore di tale Dato, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto quanto sopra descritto;
- y. eventi atmosferici, grandine, vento e quanto da esso trasportato, trombe d'aria, uragani e tempeste;
- z. gelo;
- aa. Allagamento;
- bb. sovraccarico neve;
- cc. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi;
- dd. cedimento e/o smottamento del terreno se non causato da Frana;
- ee. i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio derivanti dagli eventi catastrofici assicurati;
- ff. i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi catastrofici assicurati.

Esclusioni specifiche in relazione all'evento Sisma / Terremoto

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni sopra riportati, sono sempre esclusi:

- i danni da penetrazione di acqua marina;
- i danni da Maremoto, Tsunami, marea, mareggiata storm surge;
- i danni da Eruzioni vulcaniche, Bradisismo e Subsidenza
- i danni da valanghe o slavine;
- i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i danni da Allagamento.

Esclusioni specifiche agli eventi Alluvione/Inondazione/Esondazione

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono sempre esclusi:

- i danni da Allagamento;
- i danni da Flash Floods;
- i danni da penetrazione di acqua marina;
- i danni da Maremoto, Tsunami, marea, mareggiata, storm surge;
- i danni da variazione della falda freatica;
- i danni da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;
- i danni da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, se non direttamente correlati all'evento Alluvione/Inondazione/Esondazione assicurato;
- i danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

- i danni dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del Fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- i danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i danni da Frana.

Esclusioni specifiche all'evento Frana

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono sempre esclusi:

- i danni da Sisma / Terremoto;
- i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i danni da Eruzioni vulcaniche, Bradisismo, Subsidenza, valanghe e slavine;
- i danni da distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- i danni da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- i danni da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- i danni derivanti da cedimento del terreno se non causato da Frana.

ART. 3) COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

- a. Merci, Esplosivi
- b. boschi, alberi, arbusti, prati, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere, i costi di condizionamento o modifica del suolo, acqua (eccetto l'acqua immagazzinata in serbatoi, tubi di distribuzione o altre apparecchiature di processo), scavi.
- c. aeromobili, velivoli spaziali, satelliti, natanti in genere, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all' art. 354 del D. lsg 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica;
- d. mezzi di trasporto su rotaie;
- e. lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, pozzi, caverne e quanto in essi contenuto, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, argini, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere e impianti di perforazione offshore, strade, marciapiedi o altre superfici pavimentate.
- f. quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, pellicce, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, gioielli, perle, pietre preziose o semipreziose e metalli preziosi, cose aventi valore artistico, valuta, denaro, carte valori e titoli di credito in genere ;
- g. tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- h. cose in leasing se ed in quanto già assicurate da altre Polizze;
- i. sistemi operativi, programmi e software in genere;
- j. Linee di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le strutture di supporto, al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- k. beni all'aperto non fissi per loro natura e destinazione;
- l. amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto.
- m. Fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- n. capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- o. Fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità;
- p. Fabbricati costruiti in Aree Golenali;
- q. Fabbricati non in buone condizioni di statica e manutenzione;
- r. Fabbricati che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- s. fabbricati interamente inoccupati, ossia interamente non impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa dell'Assicurato, come dichiarato nella Scheda di Polizza”.

ART. 4) VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose Assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - FABBRICATI (VALORE DI RICOSTRUZIONE):

si stima il Valore di ricostruzione del Fabbricato assicurato, comprendendo tutti i costi e/o oneri che dovessero gravare al momento della ricostruzione, per disposizioni di Enti e/o Autorità Pubbliche ed escludendo soltanto il valore dell'area.

II - MACCHINARIO, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (COSTO DI RIMPIAZZO):

si stima il Costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

III - TERRENI

la copertura è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

L'ammontare del danno si determina:

per **FABBRICATI**

applicando un deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, Ubicazione, destinazione, uso, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per **MACCHINARIO, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

applicando un deprezzamento per qualità, tipo, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante alla spesa necessaria per rimpiazzare le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;

per **FABBRICATI e MACCHINARIO, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

determinando successivamente, e sempre in modo separato per ogni partita, il *supplemento di indennizzo* che, aggiunto ai precedenti valori, costituisce l'ammontare del danno calcolato in base al Valore di Ricostruzione.

Agli effetti dell'art. 5 (ASSICURAZIONE PARZIALE) delle *Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Diretti* relativamente a Fabbricati, Impianti e macchinari, Attrezzature industriali e commerciali, il *supplemento di indennizzo* per ogni partita, qualora la somma Assicurata risulti:

- superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta Assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del *supplemento di indennizzo* si terrà conto della Somma assicurata complessiva in base alle Assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo delle Cose assicurate sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale in modo corrispondente alle necessità della Ditta Assicurata a condizione che l'esborso della Società non venga aumentato a seguito di varianti di luogo e/o di modo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data del verbale di accertamento del danno o del verbale definitivo di perizia.

per **TERRENI**

determinando il costo delle spese sostenute per il ripristino del terreno stesso (sbancamento, livellamento) al fine di riportarlo alla situazione ante sinistro

ART. 5) ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, e maggiorate del 10%, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente Assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore Assicurato, maggiorato del 10%, e quello risultante al momento del Sinistro.

In caso di Sinistro indennizzabile che abbia colpito una o più partite riguardanti le Sezioni tutte di Polizza soggette al disposto del primo comma del presente Articolo, qualora l'ammontare del danno relativamente a dette partite al lordo di eventuali franchigie e scoperti risulti uguale o inferiore ad € 20.000,00.-, la Società indennizza il danno senza applicazione del primo comma del presente Articolo (applicazione della proporzionale).

ART. 6) ATTIVITÀ ASSICURATA

Le coperture assicurative di cui alla presente Polizza sono prestate per l'attività dell'Azienda dichiarata in Polizza e che deve:

- coincidere con l'attività dichiarata al momento della sottoscrizione della Polizza;
- essere l'attività cui è destinato il/i Fabbricato/i comprese le strutture accessorie, ed il Contenuto presenti presso l'Azienda.

CONDIZIONI ADDIZIONALI

ART. 1) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Nel caso che l'Assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

ART. 2) ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI, AUDITORS E SOCIETA' DI REVISIONE

In caso di Sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione di Polizza, la Società risarcisce le spese e/o gli onorari di competenza dei professionisti sopraccitati, che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché le spese e/o gli onorari degli Architetti, Ingegneri, Consulenti, Auditors e Società di revisione, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per le reintegrazioni delle perdite in caso di danno a fabbricati, macchinari e merci incluse le spese sostenute a questo titolo.

ART. 3) ONERI DI RICOSTRUZIONE

Nel capitale Assicurato alla partita "Fabbricati" si intendono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati Assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

ART. 4) COMPENSAZIONE FRA PARTITE

L'eccedenza tra somma Assicurata e valori accertati che si riscontrassero al momento del Sinistro su una o più partite viene riportata sull'insieme delle partite che sono invece insufficientemente Assicurate e che pagano un tasso uguale o inferiore e ripartita proporzionalmente alle insufficienze riscontrate.

Questo trasferimento di eccedenza è ammesso solo fra partite che garantiscono enti di uno stesso stabilimento.

ART. 5) FABBRICATI INOCCUPATI (OSSIA INTERAMENTE NON IMPIEGATI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA DELL'ASSICURATO) DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE

Qualora, nel corso del periodo di copertura, un fabbricato Assicurato diventasse interamente inoccupato, ossia interamente non impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa dell'Assicurato, come dichiarato nella Scheda di Polizza, fermo l'obbligo di comunicazione da parte della Contraente in base a quanto disposto dall'art. XIII – Aggravamento del Rischio – delle Condizioni Generali di Assicurazione, il fabbricato si intenderà automaticamente escluso dalla copertura a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui quest'ultimo risulterà inoccupato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(da concordare)

ACCORDO TRA LE PARTI

L'Assicurato/Contraente dà atto che le condizioni di Polizza Particolari, Aggiuntive, dattiloscritte non sono predisposte unilateralmente dalla Compagnia ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli art. 1341/1342 del Codice Civile.

Firma_OR

Quotazione

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO O DEL CONTRAENTE

L'ASSICURATO O CONTRAENTE DICHIARA:

- 1) che le cose Assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo TRIENNIO danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente Polizza, SALVO OVE DIVERSAMENTE DICHIARATO ALLA SOCIETA' IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DEL RISCHIO;
- 2) le cose descritte nella presente Polizza non sono Assicurate presso altre Società.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della Polizza.

IL CONTRAENTE

Agli effetti dell'art.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle *Condizioni Generali di Assicurazione*:

- Art. III OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO;
- Art. IV ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO; perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa di danno e di altri comportamenti fraudolenti;
- Art. V PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO;
- Art. VI ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun Assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri Assicuratori.
- Art. VIII PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO: sospensione in caso di opposizione.
- Art. XV RECESSO IN CASO DI SINISTRO;
- Art. XVI POLIZZA SENZA TACITO RINNOVO

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le Condizioni di Assicurazione, il Documento Informativo per il Contraente, e il Modulo di proposta, ove previsto.

Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nella documentazione precontrattuale precedentemente consegnata, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare ed eventualmente a derogare quanto disciplinato nella predetta documentazione precontrattuale.

IL CONTRAENTE Polizza # Sign#

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitami all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e data:

Il Contraente
(Timbro e firma)

NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- darne urgente avviso all'Intermediario ed alla Chubb European Group SE;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni.

Per consentirci di abbreviare i tempi di intervento, sull'avviso di danno è opportuno precisare:

Data di accadimento del Sinistro:	Causa presunta del Sinistro:	
Data di constatazione del Sinistro:	<input type="checkbox"/> Sisma / Terremoto <input type="checkbox"/> Alluvione, inondazione, esondazione <input type="checkbox"/> Frana	
Entità approssimativa del danno (indicare la valuta): Persona da contattare per ulteriori informazioni, inclusi nr. telefono e/o fax:		

Documentazione sempre necessaria per la liquidazione del Sinistro:

- Descrizione dettagliata delle modalità e delle cause dell'evento;
- Fatture di acquisto dei beni danneggiati o sottratti;
- Preventivi/fatture di riparazione o di sostituzione dei beni danneggiati o sottratti;
- Dichiarazione di esistenza o meno di altre coperture Assicurative a protezione dei beni colpiti dal Sinistro.

Quotazione